PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

# Art. 3

## Modifica articolo 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sostituito con l'articolo 11 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e' sostituito dal seguente: "Agli effetti del presente articolo sono considerate passivita' onerose le esposizioni afferenti a spese per investimenti fissi, per provvista di capitali di esercizio, per oneri di gestione o per altro titolo, purche' inerenti all'attivita' sociale, sulle quali non sia stato concesso il contributo in conto capitale od il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi".

Versione in vigore dal 2 ottobre 1969, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche |
| Estremi | Decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1969 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-aziende-agricole-danneggiate-da-calamita/art-3-modifica-articolo-6-della-legge-27-ottobre-1966-n-910/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it